CAMERA DEI DEPUTATI N. 1255-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **BORRI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° febbraio 1984 (Stampato n. 171)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(CARTA)

Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1984

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal Protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, già approvato dal Senato, concerne la ratifica e l'esecuzione del protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 in materia di polizza di carico (come emendata dal protocollo 23 febbraio 1968) aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979.

Il protocollo in questione introduce anche nella materia disciplinata dalla Convenzione internazionale in oggetto – analogamente a quanto stabilito dalle più recenti convenzioni internazionali – quali unità di misura, il diritto speciale di prelievo. Il variare del valore dell'oro cui facevano riferimento la Convenzione del 1924 e il Protocollo di modifica del 1968 (sterline oro prima e franchi Poincarè) ha infatti posto il problema di ricercare una nuova unità di conto, che rispondesse meglio alle esigenze di stabilità e di universalità cui debbono ispirarsi le convenzioni internazionali con risvolti economici. Tale unità di conto viene appunto stabilita nei diritti speciali di prelievo il cui valore è determinato dal Fondo monetario internazionale (articolo 2 della Convenzione). Lo stesso articolo precisa inoltre i metodi di conversione dei diritti speciali di prelievo nelle rispettive monete nazionali, con un sistema il più possibile uniforme sia per i paesi aderenti al Fondo che per quelli che non vi aderiscono. L'articolo 3 prevede un sistema d'arbitraggio per le possibili controversie nelle interpretazioni del Protocollo, mentre gli articoli successivi sono di natura procedurale.

Il Protocollo risponde pertanto ad una esigenza di razionalizzazione e di armonizzazione a livello internazionale, largamente condivisa e pertanto si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

BORRI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VIII del Protocollo stesso.	*Identico.*